COMUNE DI STRIANO
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -CAMPO DI CALCIO IN VIA MONTE-

INDICE

Titolo I – Disposizioni Generali

Articolo 1 – Oggetto
Articolo 2 – Finalità
Articolo 3 – Classificazione degli impianti

Titolo II – Concessione in uso

Articolo 4 - Condizioni generali d'uso degli impianti sportivi
Articolo 5 - Termini di presentazione delle richieste
Articolo 6 – Utilizzo da parte delle scuole
Articolo 7 – Modalità di presentazione delle richieste
Articolo 8 – Mancato accoglimento delle richieste d'uso
Articolo 9 – Numero max di atleti per attività addestrative
Articolo 10 – Criteri di valutazione e di assegnazione degli spazi orari
Articolo 11 – Criteri e priorità per impianti sportivi scolastici
Articolo 12 – Tipologia della concessione
Articolo 13 – Rilascio delle concessioni in uso
Articolo 14 – Rinuncia
Articolo 15 – Uso degli impianti sportivi scolastici
Articolo 16 – Uso degli impianti sportivi - obblighi
Articolo 17 – Deposito cauzionale
Articolo 18 – Divieto di sub concessione
Articolo 19 – Consegna della struttura

Titolo III – Particolari condizioni d'uso
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E NON

Articolo 20 – Informazioni all'utenza
Articolo 21 – Assistenza sanitaria
Articolo 22 – Accesso all'impianto
Articolo 23 – iscrizione per fasce meno abbienti
Articolo 24 – Danni arrecati
Articolo 25 – Copertura assicurativa degli atleti
Articolo 26 – Pagamento delle tariffe
Articolo 27 – Abbigliamento
Articolo 28 – Uso gratuito

Articolo 29 – Revoca temporanea o sospensione della concessione
Articolo 30 – Vigilanza e custodia impianti
Articolo 31 – Decadenza della concessione
Articolo 32 – Revoca della concessione
Articolo 33 – Obbligo degli iscritti
Articolo 34 – Firma della concessione
Articolo 35 – Particolari condizioni d'uso
Articolo 36 – Fideiussione bancaria per i campionati di calcio

Titolo IV – Tariffe

Articolo 37 – Tariffe
Articolo 38 – Modalità di pagamento

Titolo V – Disposizioni finali

Articolo 39 – Riprese televisive
Articolo 40 – Responsabilità per la custodia dei valori ed effetti d'uso
Articolo 41 – Termini di applicazione del regolamento
Articolo 42 – Abrogazione di norme
Articolo 43 – Rinvii
Articolo 44 – Norme transitorie
Articolo 45 – Controversie
Articolo 46 – Tutela dei dati – Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

TITOLO I
Disposizioni Generali

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune – Campo di calcio in via Monte o di futura realizzazione e le modalità di affidamento della gestione

Articolo 2
Finalità

1. Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e per soddisfare gli interessi generali della collettività.
2. L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva derivanti dal disposto di cui all'articolo 60, lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 3
Classificazione degli impianti

1) Gli impianti sportivi esistenti, quelli di futura realizzazione, acquisiti al patrimonio comunale e le attrezzature in dotazione, costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale e sono classificati in due categorie:
a) Impianti sportivi scolastici;
b) Impianti sportivi pubblici - Campo di calcio in via Monte.

2. Appartengono alla prima categoria gli impianti, i locali e gli spazi , annessi o facenti parte di complessi scolastici riconosciuti idonei allo svolgimento delle normali attività scolastiche di educazione fisica e concessi in uso in orario extrascolastico.
3. Appartengono alla seconda categoria gli impianti sportivi che non appartengono a complessi scolastici destinati ad un uso pubblico.
4. Gli impianti sportivi rientranti nel patrimonio comunale sono:
Impianti sportivi scolastici
Impianti sportivi pubblici

6. La classificazione degli impianti sportivi di nuova realizzazione o acquisizione e la modifica della classificazione esistente si effettua con atto della Giunta Comunale.

TITOLO II
CONCESSIONE IN USO

Articolo 4
Condizioni generali d'uso degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia, anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

La concessione in uso degli impianti sportivi avverrà nel rigoroso rispetto delle priorità seguenti:

Concessionari e/o gli utenti degli impianti sportivi comunali possono essere:

le Società Sportive, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Scuole e, in genere, tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative ricreative e sociali nell'ambito dello Sport.

I singoli cittadini possono utilizzare gli impianti sportivi.

Le modalità d'uso degli impianti sportivi sono stabilite dal seguente Regolamento.

Per le manifestazioni è data priorità alle manifestazioni senza scopo di lucro.
L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo.

Articolo 5
Termini di presentazione delle richieste

Le Federazioni Sportive, le Società Sportive regolarmente affiliate o aderenti ad Enti di Promozione Sportiva e le altre Associazioni aventi finalità sociali, che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali, devono indirizzare all'Ente apposita istanza annuale nella quale deve essere specificata la disciplina sportiva praticata, l'orario ed il giorno in cui si intende utilizzare l'impianto, precisando se l'uso si riferisce ad allenamento, ad addestramento alla pratica sportiva, a manifestazioni di carattere sportivo o a manifestazioni di carattere diverso.
La **domanda** per le attività addestrative da svolgersi in modo continuativo deve essere inoltrata entro il termine improrogabile del **30 giugno di ogni anno**, con le modalità di cui sopra.
Il Servizio competente provvederà al rilascio dell'autorizzazione con le modalità di cui al presente regolamento e comunque, compatibilmente con la disponibilità dell'impianto richiesto in concessione, entro il 30 luglio. La concessione stessa ha carattere annuale, con decorrenza dal 15 settembre, e terminerà il 30 giugno dell'anno successivo.
Per quanto concerne lo svolgimento dei campionati, organizzati dal CONI, mediante le proprie Federazioni Sportive, le domande di utilizzo annuale degli impianti dovranno essere successivamente integrate dai calendari degli incontri agonistici, non appena essi saranno pubblicati dagli Enti sportivi preposti.
Le richieste di concessione in uso per **attività a carattere occasionale e periodico** devono essere effettuate **non meno di 15 giorni ed al massimo 30 giorni** prima della manifestazione o iniziativa.
La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione Comunale.

Articolo 6

Utilizzo da parte delle scuole

L'utilizzo degli Impianti potrà essere concesso alle Scuole, sempre che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari sia antimeridiani che pomeridiani, in quest'ultimo caso compatibilmente con altre attività, nonché a persone non appartenenti ad organizzazioni sportive, purché l'utilizzo sia finalizzato ad attività aventi preminenti ed evidenti scopi sociali.

Articolo 7
Modalità di presentazione delle richieste

Le istanze di concessione d'uso degli Impianti presentate dai soggetti di cui **all'art. 4** devono essere prodotte nel rispetto della normativa vigente e dovranno essere corredate da:

a) Atto Costitutivo del Sodalizio in copia autenticata;

b) Statuto della Società in copia autenticata;

c) Copia autenticata dell'ultimo verbale dell'Assemblea in data non anteriore a mesi tre;

d) Certificato di affiliazione aggiornato alla Federazione o ad Enti di Promozione, relativamente alla disciplina per la quale è richiesta la concessione in uso dell'impianto relativo all'anno in corso;

e) Copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo, corredata dei relativi bollettini di versamento;

f) Codice Fiscale e/o Partita IVA;

g) Certificazione antimafia e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

h) Elenco nominativo degli istruttori, con indicazione della qualifica e dei titoli posseduti, del certificato penale e dei carichi pendenti, esibendo l'autocertificazione. Qualora i documenti di cui alle lettere d - e non fossero disponibili alla data del 30 giugno, dovranno inderogabilmente essere consegnati prima dell'inizio dell'attività.

Articolo 8
Mancato accoglimento delle richieste d'uso

Le Società, Enti, Associazioni etc. che, alla data della presentazione dell'istanza, risulteranno morose nei confronti dell'Amministrazione non potranno produrre alcuna istanza per l'utilizzo degli impianti sportivi.

Per le istanze che perverranno incomplete della documentazione richiesta, l'Amministrazione Comunale concederà un termine, non superiore a gg. 15, per l'integrazione della documentazione necessaria o per altra documentazione che l'Amm.ne stessa riterrà opportuno richiedere; superato tale termine l'istanza sarà ritenuta nulla.

Le istanze che perverranno fuori termine potranno essere esaminate esclusivamente se, dopo l'assegnazione in concessione alle Società in regola con la documentazione richiesta, risulteranno ancora liberi spazi . In tal caso, l'assegnazione seguirà rigorosamente la data del protocollo d'entrata.

L'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 71 del DPR 445/2000, è tenuta ad effettuare controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
L'Amministrazione Comunale non provvederà alla concessione all'uso degli impianti sportivi, qualora risultasse che la stessa sia stata concessa da notizie non veritiere fornite dal richiedente.
Per i gruppi amatoriali è necessario il possesso di certificato medico abilitante all'attività da svolgere, salvo che le disposizioni legislative in materia di tutela sanitaria dispongano diversamente.
La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione Comunale.

Articolo 9
Numero max di atleti per attività addestrative

Per le attività addestrative sui campi di calcio, gli atleti non possono superare le 40 unità per ogni ora di concessione. In ogni caso, il numero degli atleti appartenenti ad una Società non potrà superare il numero di 60 unità contemporaneamente. Durante le attività gli atleti dovranno essere sempre sorvegliati da un allenatore munito di idoneo tesserino federale o diplomato ISEF il cui nominativo dovrà essere comunicato al Responsabile del Settore,

Articolo 10
Criteri di valutazione e di assegnazione degli spazi orari

L'Amministrazione Comunale, pur avendo come obiettivo principale il soddisfacimento della globalità delle richieste avanzate per l'utilizzo degli impianti sportivi cittadini, ripartendo gli spazi di utilizzo degli impianti in modo equo e per quanto possibile rispondenti alle necessità delle Società richiedenti, tuttavia ritiene opportuno determinare dei criteri per l'assegnazione degli spazi orari, necessari per disciplinare le priorità di utilizzo, soprattutto nei casi in cui le richieste risultano concomitanti o eccedenti rispetto alla capacità di fruibilità degli impianti stessi.

Un'apposita Commissione, composta dal Responsabile del servizio Gestione del Patrimonio, dal Responsabile del servizio Urbanistica e dal Responsabile del servizio Polizia Municipale, assegnerà gli spazi orari.

In caso di controversie tra Società Sportive appartenenti alla medesima Federazione, si dovrà acquisire il parere consultivo della Federazione di appartenenza. Nel caso, invece, di controversia tra Società Sportive appartenenti a Federazioni diverse o di controversie tra Federazioni, dovrà ottenersi il parere consultivo del **CONI.**

Le attività di carattere stagionale hanno in ogni caso priorità su quelle temporanee;
La concessione in uso, nel caso di manifestazioni di carattere temporaneo, avverrà secondo il seguente ordine di priorità:
a) Internazionale;
b) Nazionale;
c) Regionale;
d) Provinciale;
e) Locale;

L'accesso agli impianti sarà determinato tenendo conto dei seguenti criteri:

Campionati
Nell'assegnazione in concessione degli Impianti Sportivi, per lo svolgimento dei Campionati saranno

considerate prioritarie le richieste di quelle società sportive che partecipano a Campionati nazionali di serie maggiore, strettamente riferito all'attività della prima squadra e secondo la disponibilità degli Impianti, man mano quelle che partecipano a Campionati di serie inferiore, ecc..

Nel caso che due o più Società Concessionarie partecipano allo stesso Campionato sarà applicato il principio dell'alternanza, nel senso che saranno le Società stesse a richiedere alla proprie Federazioni di predispone i calendari delle gare interne in modo di evitare concomitanze.

Se per ragioni tecniche l'alternanza non potrà essere applicata sarà privilegiata la Società che utilizza l'impianto di cui trattasi anche per allenamenti finalizzati allo svolgimento del Campionato e/o che da maggior tempo utilizza l'impianto stesso.

Per le gare ufficiali di Campionato o di Coppa autorizzate, il cui svolgimento è previsto per i giorni infrasettimanali, le attività addestrative si intendono automaticamente sospese. In tal caso saranno detratti gli importi corrispondenti alle ore di mancato utilizzo dell'impianto, se non sarà possibile il recupero delle ore non utilizzate

Allenamenti

1- Ha titolo preferenziale quella Società che partecipa ai Campionati di maggior rilievo garantendo comunque l'utilizzo dell'impianto anche ad altri sodalizi sportivi di serie inferiore, ad Enti ed Associazioni che operano per la diffusione dello Sport. In caso di controversia, si chiederà un parere consultivo alla corrispondente Federazione Sportiva.

2- Sarà considerato motivo preferenziale nell'assegnazione degli spazi orari, l'anzianità acquisita da parte di quelle Società che operano nelle strutture comunali, pur tenendo conto delle aspirazioni di quei sodalizi che per la prima volta richiedono l'utilizzo degli impianti sportivi.

3- A parità di condizioni saranno considerate privilegiate quelle Società che gestiscono un Settore Giovanile, che esercitano attività di rilievo sociale ed educativo, oltre che meramente sportivo, che tengono un comportamento esemplare, nell'espletamento delle proprie attività, e che effettuano con regolarità il pagamento dei canoni di concessione.

Articolo 11
Criteri e priorità per impianti sportivi scolastici

Per gli impianti sportivi scolastici valgono, le priorità ed i criteri di assegnazione stabiliti dalla normativa vigente in materia e dall'apposito Regolamento Comunale.

Articolo 12
Tipologia della concessione

1. L'uso degli impianti sportivi può essere:
a) Temporaneo o Occasionale: per quelle attività o iniziative fino ad un massimo di 3 giorni;
b) Periodico: per periodi superiori a 3 giorni e non eccedenti i 2 mesi;
c) Stagionale, corrispondente alla durata della stagione agonistica.

2. Gli impianti sportivi possono essere dati in uso, compatibilmente con le caratteristiche ed i requisiti

stabiliti dalla normativa vigente in materia, per:
a) attività sportive, a livello agonistico, di carattere stagionale;
b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee;
c) manifestazioni sportive;

Articolo 13
Rilascio delle concessioni in uso

1. La fase istruttoria è curata dal Settore comunale per le politiche sociali.
2. Il Responsabile del Servizio Patrimonio, nel rispetto delle priorità e dei criteri di cui al presente Regolamento, rilascia formale autorizzazione sottoscritta e registrata secondo le disposizioni organizzative interne.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, nel caso di affidamento temporaneo, è subordinato al preventivo pagamento della tariffa e della cauzione di cui al successivo articolo.

Articolo 14
Rinuncia

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Articolo 15
Uso degli impianti sportivi scolastici

1. L'uso delle strutture sportive scolastiche è disciplinato dalle norme vigenti e da apposito regolamento comunale.

Articolo 16
Uso degli impianti sportivi - Obblighi

1. Il Concessionario è obbligato a rispettare le seguenti disposizioni:
• presenza nell'impianto di almeno un tecnico, un dirigente o un accompagnatore maggiorenne, responsabile per l'Associazione, Società , l'Ente o il Gruppo;
• obbligo di copertura assicurativa degli atleti e del deposito cauzionale;
• uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente;
• rilascio dell'immobile nel medesimo stato di funzionalità e manutenzione esistente al momento della consegna; salvo il normale deterioramento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del risarcimento;
• segnalazione immediata all'Amministrazione comunale di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
• occupazione limitata agli spazi assegnati e per il periodo concordato;
• divieto di mettere mano agli impianti tecnologici, in particolare l'impianto di riscaldamento e di illuminazione, se non espressamente autorizzato;
• obbligo di lasciare liberi gli spogliatoi entro quindici minuti dal termine delle attività;

• obbligo di far indossare ai praticanti le calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva ed idonee all'uso dell'impianto; l'uso di calzature idonee è sempre obbligatorio, per la salvaguardia dell'impianto, anche in occasione di manifestazioni diverse da quelle sportive, il mancato uso comporta l'immediato allontanamento dall'impianto;
• obbligo di effettuare tutte le comunicazioni, se necessarie, alle Autorità di Pubblica Sicurezza, ed alle Autorità sanitarie, in relazione alle manifestazioni ed alle attività autorizzate, senza alcuna responsabilità da parte del Comune;
• obbligo dell'accertamento e della tutela dell'idoneità sanitaria degli associati;
• obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'eventuale presenza del pubblico, rispettando i limiti di capienza dell'impianto ed acquisendo i prescritti pareri e nulla osta delle Commissioni competenti per pubblico spettacolo;
• obbligo di assolvere agli adempimenti SIAE, se richiesti;

2. In ogni caso i soggetti autorizzati all'uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall'uso delle strutture di cui abbiano la disponibilità ai sensi del presente regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nei locali, strutture o impianti concessi in uso per accertarne il corretto utilizzo.
5. In caso di inadempimento delle disposizioni o di utilizzo difforme da quanto autorizzato, l'Amministrazione comunale potrà successivamente non dar seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte dell'inadempiente.
6. Le attività per le quali vengono richieste le strutture o gli spazi pubblici non devono essere contrarie al buon costume ed alla morale.
7. Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature od impianti di cui gli immobili concessi non sono dotati, i concessionari devono provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, smontaggio ed asporto. Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell'atto di autorizzazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività.
8. Le operazioni di montaggio e smontaggio devono svolgersi, ove ritenuto necessario, sotto il controllo del personale del Comune onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dei concessionari medesimi.
9. Particolari disposizioni per l'uso e specifici divieti possono comunque essere inseriti negli atti negoziali od autorizzativi relativi all'utilizzo dei singoli impianti.

Articolo 17
Deposito cauzionale

1. Il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale, prima di iniziare utilizzo dell'impianto sportivo, un deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni all'impianto:
2. Il valore della cauzione sarà determinato, di volta in volta, in relazione al carattere ed alla tipologia delle attività (stagionale, temporaneo, manifestazioni), alla classificazione dell'impianto, all'utenza ed alla durata della concessione.
3. Il versamento della cauzione dovrà essere effettuato tramite pagamento di reversale emessa su richiesta dell'Ufficio competente o con idonea polizza assicurativa.
4. La cauzione sarà restituita, al termine dell'utilizzo e previa verifica dello stato di integrità dell'immobile, con l'adozione di apposita determinazione di svincolo da parte del Responsabile del medesimo Ufficio.

Articolo 18
Divieto di sub concessione

I Concessionari debbono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione ò stata accordata. E' vietata pertanto la sub-concessione, pena la decadenza dalla concessione. il relativo controllo è demandato alla Polizia Locale.

Titolo III – Particolari condizioni d'uso
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E NON

Articolo 19
Consegna della struttura

I Concessionari che utilizzano gli impianti sportivi sono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant' altro di proprietà comunale. L'Amministrazione consente ai concessionari e/o Utenti l'uso degli impianti sportivi nello stato di fatto in cui si trovano, Il responsabile del settore all'atto della consegna della struttura, in seguito a concessione annuale, provvederà a redigere, con il concessionario, apposito verbale, debitamente sottoscritto, attestante lo stato dei luoghi, all'impianto.
Alla scadenza della concessione annuale e prima della riconsegna del campo sarà effettuato ulteriore sopralluogo in contraddittorio, per la verifica e la quantificazione di eventuali danni arrecati all'impianto.
In caso di concessione, da parte del Comune, ad altri soggetti, per particolari periodi o manifestazioni, competente alla sottoscrizione del verbale di consegna sarà il concessionario annuale, in contraddittorio con quello temporaneo. L'utente si impegna, nel termine massimo di gg. 5. al ripristino ed/o alla sostituzione di quanto risulti danneggiato. Qualora l'utente risulti inadempiente nei termini previsti, l'Amministrazione provvederà al ripristino dello stato dei luoghi con la procedura in danno.

Articolo 20
Informazioni all'utenza

Ai Concessionari è fatto divieto di utilizzare gli impianti come sede sociale.
Tuttavia gli è consentito laddove vi è la disponibilità in termini di spazi, ed esclusivamente nelle ore di concessione, di fornire informazioni all'utenza.

Articolo 21
Assistenza sanitaria

I Concessionari sono tenuti ad assicurare, durante il periodo di utilizzo dell'impianto in concessione, un'adeguata assistenza sanitaria ,nel rispetto della normativa vigente in materia

Articolo 22
Accesso all'impianto

Indipendentemente dall'osservanza di quanto sopra riportato, non sarà consentito l'accesso all' impianto:

a) agli Atleti o iscritti a Società ed Associazioni se non accompagnati da un Allenatore munito di idoneo tesserino federale

b) agli studenti, nei periodi e nelle fasce orarie stabilite, se non accompagnati da almeno un Docente o da Personale Ausiliario della Scuola, appositamente incaricati dal Direttore Didattico o dal Preside.

Articolo 23
Iscrizioni per fasce meno abbienti

Le Società concessionarie sono obbligate a praticare per i loro iscritti quote di iscrizioni accessibili anche alle fasce sociali meno abbienti. Le Società concessionarie dovranno provvedere, per ogni fascia di utenza, affinché un numero di allievi con provate difficoltà economiche, accertate dal Servizio Sociale competente per territorio, partecipi gratuitamente alle attività sportive. Il Servizio Assistenza provvederà a verificare l'applicazione di tale norma. Tutte le quote di iscrizione e rette mensili praticate dovranno essere consegnate al responsabile dell'impianto che, oltre a custodirle, dovrà a propria cura esporle in un posto dell'impianto ben visibile al pubblico.

Articolo 24
Danni arrecati

I Concessionari degli impianti, quali le Società, le Associazioni, eco., rispondono in solido verso il Comune per eventuali danni da essi arrecati agli impianti, agli attrezzi accessori ed arredi, ecc..
Il relativo controllo è demandato al Responsabile dell'impianto. Entro 5 giorni, il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, al ripristino dello stato dei luoghi; nel caso contrario, l'Amministrazione Comunale provvederà in danno. L'importo dovuto per l'esecuzione ditali lavori dovrà essere corrisposto sulla mensilità seguente all'esecuzione dei lavori.

I Concessionari rispondono, inoltre, nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose da parte del pubblico intervenuto alle manifestazioni; gare o esibizioni dagli stessi organizzate.

Articolo 25
Copertura assicurativa degli atleti

L'uso dell'impianto Sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori s'intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica attività sportive, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune. La Società, l'Ente, l'Associazione ha l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei propri atleti fruitori dell'impianto al fine di sollevare il Comune da ogni responsabilità di qualsiasi natura ed origine, per eventuali incidenti o danni che gli stessi potrebbero subire, Il Concessionario stesso rimetterà dichiarazione comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta.

I Concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune da tutti i danni sia diretti che indiretti, che dovessero comunque essere arrecati a persone o cose, in dipendenza o in connessione alla concessione in uso dell'impianto.

Articolo 26
Pagamento delle tariffe

Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato tramite versamento di c/c postale sul numero 22755805, intestato al Comune di Striano «Canone per Concessione in uso Impianti Sportivi», per i

Concessionari che utilizzano gli impianti per l'intera stagione agonistica il pagamento deve essere effettuato in rate mensili anticipate, entro il giorno 5 di ogni mese, per ogni eventuale ritardo nei pagamenti i Concessionari dovranno corrispondere all'Amministrazione Comunale sulla mensilità seguente gli interessi di mora previsti dal Servizio di Tesoreria Comunale. Per i Concessionari che utilizzano gli impianti per manifestazioni occasionali e per le gare di campionati, il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente; in mancanza, non sarà rilasciata la relativa autorizzazione alla manifestazione.
Il pagamento delle tariffe fissate dalla Civica Amministrazione per l'utilizzazione dell'impianto dà diritto esclusivamente all'uso sportivo dell'impianto stesso.

Articolo 27
Abbigliamento

E' fatto obbligo agli utenti di:

a) utilizzare le attrezzature e i servizi con la massima diligenza;
b) indossare indumenti che non offendano il pudore;
c) indossare la tenuta d'uso con apposite scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie dall'impianto.

Articolo 28
Uso gratuito

1. La concessione in uso è gratuita e senza il pagamento di deposito cauzionale, per le Associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Sport Disabili.
2. La concessione in uso può essere gratuita e senza il pagamento di deposito cauzionale, per un numero massimo di 10 (dieci) giornate per ogni impianto sportivo:
a) Per manifestazioni con finalità benefiche;
b) Per manifestazioni, iniziative, attività rivolte ad utenti in condizioni di disagio economico o sociale;
c) Per manifestazioni, iniziative, attività rivolte ad utenti diversamente abili.

3. L'uso degli impianti sportivi può essere concesso con costi ridotti, nella misura massima del 50%, alle Associazioni iscritte all'Albo dell' Associazionismo istituito dall'Amministrazione Comunale.
4. I Concessionari dell'uso gratuito dovranno comunque assumersi le responsabilità di eventuali danni a persone e/o a cose in conseguenza dell'uso.
5. La Giunta Comunale provvede all'assegnazione a titolo gratuito o a costi ridotti degli impianti sportivi.

Articolo 29
Revoca Temporanea o Sospensione della concessione

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare temporaneamente, sospendere o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti.

Articolo 30
Vigilanza , custodia e pulizia impianti

1. La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

2. Qualora l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.
Rimane a carico dei concessionari l'accertamento, da effettuarsi di volta in volta prima dell'uso, che nessun pregiudizio possa derivare dall'uso degli impianti stessi a chiunque, compresi gli atleti, allenatori, dirigenti, accompagnatori e il pubblico.
3. Coloro che hanno ottenuto la concessione devono effettuare quotidianamente dopo l'uso, a proprie spese la pulizia dei locali e dei servizi utilizzati ed una periodica disinfezione degli stessi secondo le norme previste dall'ufficio igiene dell'ASL. Per attività e manifestazioni non continuate nel tempo deve essere ugualmente assicurata la pulizia dei locali e dei servizi dopo l'uso.

Articolo 31
Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dalla concessione, previa diffida, e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:
a) morosità nel pagamento di una singola rata della tariffa d'uso prescritta;
b) uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento e dall'atto di concessione;
c) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
d) non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
e) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli,impianti sportivi;
f) esercizio di attività senza il possesso delle autorizzazioni necessarie;
g) mancato ripristino, nei termini prescritti, di eventuali danni causati agli impianti.

2. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.
3. Gli spazi resisi disponibili saranno assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

Articolo 32
Revoca della concessione

Indipendentemente da quanto disposto nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale sì riserva fa più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere, a qualsiasi titolo il Concessionario.

Articolo 33
Obbligo degli iscritti

I Concessionari si intendono espressamente obbligati ad attenersi e a fare attenere i propri iscritti e collaboratori alle norme del presente Regolamento, nonché alle norme vigenti per allenamenti, attività addestrative e manifestazioni sportive e non.

Articolo 34
Firma della concessione

Al momento della concessione in uso dell'impianto, **il legale** rappresentante delle Società, Associazioni, Federazioni ecc., firma l'atto di impegno predisposto, dichiarando esplicitamente di essere a conoscenza e di osservare tutte le norme del presente Regolamento.

TITOLO III

Particolari condizioni d'uso
MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Articolo 35

Per le manifestazioni non sportive, le richieste devono essere indirizzate all'Ente corredate da un programma dettagliato della manifestazione.

In tal caso, la documentazione da presentarsi al Servizio Il Servizio demandato alla Gestione, dovrà essere corredata da:

- Atto costitutivo della Società in copia autenticata;
- Statuto della Società in copia autenticata;
- Certificato antimafia del Concessionario;
- Partita IVA;

Per le manifestazioni che l'Amministrazione Comunale riterrà autorizzare, il Responsabile del Servizio provvederà a comunicare all'interessato l'accoglimento dell'istanza. Entro gg. 5 dalla data di ricevimento della sopra citata nota, la Concessionaria dovrà sottoscrivere per accettazione il relativo atto di impegno, previo corresponsione dell'importo dovuto secondo le vigenti tariffe, nonché depositare fidejussione bancaria a favore del Comune dì Striano -Servizio Sport, a copertura del minimo garantito previsto per l'utilizzo dell'intero impianto e a garanzia di eventuali danni.

Il mancato adempimento di quanto sopra previsto, comporterà automaticamente la decadenza della richiesta In nessun caso, dopo il rilascio dell'autorizzazione, il programma esibito all'atto dell'istanza potrà subire variazioni né sì potrà richiedere disdetta della manifestazione, Di conseguenza, anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, l'Amministrazione Comunale provvederà ad introitare la somma depositata, a garanzia. In caso di controversia occorrerà acquisire il parere consultivo del CONI

Per le manifestazioni sportive i richiedenti, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, dovranno sotto-scrivere per accettazione il relativo atto d'impegno osservando scrupolosamente le prescrizioni in esso contenute.

Articolo 36
Fideiussione bancaria i campionati di calcio

Per i campionati di calcio, le Società concessionarie si impegnano a fornire all'Amministrazione Comunale una fidejussione bancaria o assicurativa, esecutibile «a prima richiesta» per un importo pari al corrispettivo dovuto per lo svolgimento dell'intero campionato. Tale fidejussione verrà stipulata a garanzia del regolare adempimento di tutte le clausole contrattuali, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle clausole stesse,

Laddove la tariffa vigente prevede il pagamento di una percentuale sul numero degli spettatori paganti, la Società è obbligata a versare direttamente alla SIAE, nell'intesa che detta percentuale venga costituita a deposito presso la SIAE stessa, man mano che vengono ritirati i biglietti stessi.

TITOLO IV
TARIFFE

Articolo 37
Tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle tariffe.
2. Le tariffe possono essere:
- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
- distinte, per manifestazioni con ingresso libero e manifestazioni con ingresso a pagamento.

3. La Giunta Comunale determina le tariffe per l'uso degli impianti sportivi, nell'ambito della disciplina generale e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.
4. La Giunta Comunale, per la definizione delle tariffe, dovrà tenere conto:
• della classificazione dell'impianto;
• dei costi di gestione dell'impianto;
• della localizzazione dell'impianto;
• della tipologia delle attività;
• della tipologia di utenti;

4. Le tariffe sono aggiornate annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.
5. La modifica delle tariffe è effettuata dalla Giunta Comunale, con riferimento all'entità dei costi di gestione, come risultanti dal rendiconto, ed alle tipologie di utenti.
6. La Giunta Comunale può provvedere all'assegnazione a titolo gratuito degli impianti sportivi.

Articolo 38
Modalità di pagamento

1. Il Concessionario dell'uso dovrà versare anticipatamente le somme dovute, sul c/c Bancario intestato al Comune, con indicazione della causale.
2. In caso di utilizzo periodico e continuativo, il versamento deve essere effettuato con cadenza mensile ed anticipata.
3. Il mancato pagamento delle tariffe è causa di revoca immediata della concessione in uso. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte o ricevuta dalle Società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.
4. Per manifestazioni ed altre attività particolari (anche continuative) e per altri casi di eccezionalità l'Amministrazione Comunale potrà stabilire tariffe diverse o uso gratuito.
5. Le tariffe sono dovute anche nel caso di mancato uso degli spazi assegnati per motivi estranei all'Amministrazione Comunale.
6. Per gli impianti sportivi dati in gestione a terzi la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al Concessionario per la gestione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39
Riprese televisive

1. Qualora siano previste riprese radio televisive di manifestazioni che si svolgono all'interno di impianti sportivi comunali, il Concessionario è tenuto a richiedere apposita autorizzazione al

competente Ufficio comunale.

Articolo 40
Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

1. L'Amministrazione Comunale o il Concessionario della gestione degli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Articolo 41
Termini di Applicazione del Regolamento

1. Le norme inerenti alla gestione ed all'uso degli impianti si applicano a partire dalla stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Articolo 42
Abrogazione di norme

1.Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali ed ogni altro provvedimento incompatibile o in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 43
Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:
a) alla vigente normativa in materia concessioni per le forme di gestione in concessione;
b) alla vigente normativa per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
c) alla vigente normativa per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
d) alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
e) alla normativa generale e specifica inerente agli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
f) alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 44
Norme Transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento inerenti alla gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite. E' facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente regolamento sì fa riferimento alla norme dì legge, statutarie o di regolamento vigenti al momento.

Articolo 45
Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e il Concessionario, fatta eccezione per la decadenza ed il recesso , verranno affidate al giudizio del Foro competente.

Articolo 46
Tutela dei dati – Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. I dati forniti dai soggetti previsti dal presente Regolamento saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali ", e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali saranno raccolti.
2. Titolare del trattamento dati è il Comune.